

I Supplementi

Iniziativa Ospedaliera

Mensile dell'ANAAO ASSOMED

Mensile dell'ANAAO ASSOMED
Associazione Medici Dirigenti
Anno XXXIX
Supplemento al Numero 5
maggio 1998
sped. abb. post.
art. 2 comma 20/c legge 662/96
filiale di Ancona

Lo Statuto approvato dal Congresso Nazionale 27 - 30 maggio 1998

Titolo I

Associazione: Generalità

Capo I

Costituzione, scopi e finalità dell'associazione

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti del sistema sanitario italiano, denominata ASSOMED ANAAO.
2. Possono essere iscritti all'associazione tutti i medici che operano in rapporto di dipendenza o in strutture sanitarie in relazione funzionale integrata con il SSN.
3. Possono altresì essere iscritti all'associazione:
 - I medici che al momento dell'interruzione del rapporto di dipendenza con il SSN risultino iscritti all'associazione;
 - I medici con pregresso rapporto di dipendenza;
 - I medici dipendenti dallo Stato e da Enti Parastatali.
 - I medici in formazione specialistica.
4. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
5. L'Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

Articolo 2

Statuta e Regolamenti Regionali

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto.
2. Il presente Statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa al livello decentrato, dai "Regolamenti Regionali" di cui al successivo art. 24.

Articolo 3

Scopi e finalità

1. L'Associazione si ispira al principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche tutelando ad ogni livello il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici che in esse operano.
L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
2. L'Associazione intende perseguire:
 - A) il riconoscimento della figura del medico specialista dirigente attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali delle strutture ad essi affidate nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale favorendo inoltre l'effettiva aziendalizzazione delle strutture del SSN;
 - B) l'attuazione di strutture dipartimentali al cui interno l'organizzazione del lavoro venga attuata con modalità che esaltino la professionalità e la responsabilizzazione del dirigente medico;
 - C) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica della qualità delle strutture del SSN;
 - D) la tutela del ruolo dei medici dirigenti del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina;
 - E) l'obiettivo dell'affidamento alle strutture del SSN dei corsi di formazione professionale, dell'aggiornamento obbligatorio e della formazione permanente del personale non medico del SSN;
 - F) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun medico dirigente possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale e gestionale nella strut-

tura nella quale opera anche nell'esercizio della libera professione, quale espressione del completo rapporto medico-paziente;

G) la generale consapevolezza della dimensione etica delle aziende del SSN, prioritaria rispetto a quella economica;

H) la valorizzazione delle singole specialità.

3. Scopi dell'associazione sono:

A) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici della categoria;

B) dare assistenza agli associati in controversie di carattere sindacale ed ogni altra controversia, nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;

C) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;

D) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN, siano qualificate, efficaci ed appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;

E) patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli associati;

F) approfondire l'attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse e di operatività dell'associazione in particolare, gestione delle risorse umane in sanità; individuazione delle priorità di intervento; tecniche di valutazione e misurazione in sanità; formazione manageriale dei dirigenti medici; modalità di verifica della efficacia e della produttività, anche attraverso l'eventuale istituzione di un centro studi;

G) promuovere, sia a livello centrale che regionale, l'istituzione di una o più "strutture finalizzate" alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre all'attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi, esclusa quella in materia fiscale, in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione.

Articolo 4

Attività

1. L'attività dell'associazione è svolta nei confronti dei soci in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari o maggiorate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

2. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, la stessa assistenza effettuata prevalentemente agli associati, può essere esercitata anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

3. L'associazione non svolge attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda né di promozione dell'attività esercitata dagli associati stessi, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.

4. Le pubblicazioni dell'associazione sono intese esclusivamente a diffusione, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati, gratuitamente o verso il pagamento di un corrispettivo. Eventuali cessioni a terzi a titolo oneroso concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

5. Le cessioni di pubblicazioni a terzi aventi ad oggetto i contratti collettivi di lavoro possono essere effettuate anche in deroga al comma 3 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

6. L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

7. Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono con-troprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo II

Il Congresso Nazionale

Articolo 5

Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell'associazione è il Congresso Nazionale.

2. Esso è costituito dai delegati Regionali e delle Provincie Autonome e dei Dirigenti Medici del Comparto Ministeri - in numero di 3,5,8 ed 11, rispettivamente per le Regioni che abbiano fino a 500, da 501 a 1000, da 1001 a 2500, oltre 2500 iscritti - eletti, fra gli associati iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale nel rispetto delle minoranze.

3. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna sezione regionale deve essere pari al numero degli iscritti della Regione, in regola con le quote associative. In caso di necessità uno dei delegati può dare, per iscritto, mandato di votare ad un altro delegato appartenente alla stessa Regione o Provincia Autonoma. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

4. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:

- I Segretari Regionali e delle Provincie Autonome;
- Gli ex Presidenti ed ex Segretari Nazionali dell'associazione purchè ancora iscritti;
- Il Presidente ed il Segretario Nazionale uscente;
- I componenti della Segreteria Nazionale uscente;
- I componenti del Collegio dei Revisori uscente;
- I componenti della Commissione di Controllo uscente.
- I Consiglieri Nazionali neo eletti dai Congressi Regionali e delle Provincie Autonome

Articolo 6

Modalità di Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria dal Segretario Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale ed ha luogo, ogni quattro anni, nella sede da questo prescelta.

2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deliberato dal Consiglio Nazionale.

3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

A) dai due terzi dei componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale. Nel caso in cui la mozione scritta motivata, presentata nel corso di un Consiglio Nazionale in assenza della maggioranza qualificata dei componenti (2/3) abbia ottenuto la maggioranza semplice dei presenti, la mozione deve essere inviata a cura della Segreteria Nazionale, entro e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale perchè gli stessi, per iscritto, entro i successivi trenta giorni provvedano ad inviare la risposta contenente il semplice consenso o dissenso nei confronti della mozione in oggetto.

Le risposte devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata RR entro la mezzanotte del trentesimo giorno dalla data di spedizione della richiesta effettuata da parte della Segreteria (fa fede il timbro postale).

Le risposte non pervenute nei termini su esposti saranno considerate astensioni.

Il Segretario Nazionale, dopo che la Segreteria Nazionale avrà dato atto con formale provvedimento del raggiungimento della maggioranza prescritta dai due terzi, convoca il Congresso Straordinario.

B) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione al 31

dicembre dell'anno precedente, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle Provincie Autonome, le quali sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme.

4. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

5. Il Congresso straordinario convocato dal Segretario Nazionale, dovrà svolgersi su conforme decisione della Segreteria Nazionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta motivata.

6. L'avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e delle Provincie Autonome almeno sessanta giorni dalla sua data di inizio; quello del Congresso straordinario almeno quarantacinque giorni prima.

7. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori.

Articolo 7

Competenze

1. Il Congresso Nazionale:

A) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;

B) elegge a maggioranza semplice sulla base di liste appositamente presentate, i componenti elettivi del Consiglio Nazionale previsti dal successivo art. 11, comma 1, lettera c), elegge a maggioranza semplice i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo;

C) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale, dallo stesso proposta, su unica scheda;

D) elegge il Presidente dell'associazione;

E) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'associazione;

F) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'associazione, l'eventuale scioglimento dell'associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, n. 4 quinquies del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460.

G) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività;

H) si pronuncia in via definitiva sull'eventuale sfiducia al Segretario Nazionale ed alla Segreteria Nazionale proposta dal Consiglio Nazionale. Nel caso in cui la mozione, votata a scrutinio segreto, ottenga più del 50% dei voti congressuali, il risultato opera immediatamente ed il Congresso procede seduta stante all'elezione del nuovo Segretario Nazionale e, contestualmente, della nuova Segreteria Nazionale.

2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:

- il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza,
- la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri,
- la Commissione per le Politiche Associate,
- la Commissione per lo Statuto.

3. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale, ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale.

4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno cinque iscritti all'associazione proposti dal Presidente del Congresso ed approvati dall'assemblea per alzata di mano. Questi coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.

5. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno tre componenti è proposta dall'ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'assemblea sempre per alzata di mano.

6. La Commissione per lo Statuto è composta:

A) da 21 componenti, uno per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, eletti dal Congresso tra i delegati e tra i partecipanti di diritto;

B) dal Presidente della Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori e dal Presidente della Commissione di Controllo;

C) la Commissione raccoglie le proposte di modifica dello Statuto avanzate dagli organi statutari del livello centrale e periferico alla apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno tre mesi prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, eventualmente le approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi).

Lo Statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria perchè delibere in via definitiva.

I delegati possono presentare, all'ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo Statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%.

7. La Commissione per le Politiche Associate, costituita da almeno 10 componenti, e da un coordinatore viene eletta per alzata di mano dai delegati al Congresso, su proposta della Presidenza ed elabora i documenti finali da sottoporre all'approvazione del Congresso stesso.

Articolo 8

Modalità per le votazioni

1. Salvo diversa specifica previsione, il Congresso delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'associazione; negli altri casi le modalità di espressione del voto sono decise dall'ufficio di Presidenza.

2. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verranno fornite schede a "voti cumulativi" pari al numero dei voti che al singolo delegato sono stati attribuiti dalla Commissione Verifica Poteri; su ciascuna scheda di votazione non possono essere riportati nominativi in misura superiore al numero degli eleggendi. Negli altri casi le votazioni avverranno per appello delle Regioni e Province Autonome ed i delegati voteranno dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da due componenti dell'ufficio di Presidenza.

Articolo 9

Riferimento iscritti

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari agli iscritti in regola con le quote sociali allo scadere del 3° mese antecedente alla data di convocazione del Congresso stesso, così come risultanti alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo.

Titolo II

L'Organizzazione Centrale

Capo I

Organi dell'Associazione Centrale

Articolo 10

Generalità

- Sono organi dell'associazione al livello nazionale:
- Il Consiglio Nazionale
- Il Segretario Nazionale
- La Segreteria Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- La Conferenza Organizzativa
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- La Commissione di Controllo
- La Consulta dei Segretari Regionali

Articolo 11

Il Consiglio Nazionale: a) Composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è composto:

- a) Dai Segretari Regionali e delle Province Autonome;
- b) Da Rappresentanti Regionali e delle Province Autonome nel numero massimo, corretto per difetto all'unità, derivante dal rapporto Numero Iscritti Nazionali / seicento. (N.I.N. / 600).

Questi vengono eletti dai Congressi Regionali e delle Province Autonome secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, in numero di 1 (uno) per ogni quoziente intero e di ulteriore 1 (uno) per i resti più alti (comparati a livello nazionale) derivanti dal rapporto: Numero Iscritti Regionali e Province Autonome / 600 (seicento) fino alla concorrenza del numero massimo come sopra determinato.

A tal fine la Segreteria Nazionale, di concerto con la Commissione Controllo, comunica ai Segretari Regionali e delle Province Autonome gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili sulla base degli elenchi depositati e verificati presso la Segreteria Amministrativa Nazionale entro il 90° (novantesimo) giorno che precede la data di inizio del Congresso Nazionale.

Gli atti e le determinazioni di cui sopra dovranno pervenire ai Segretari Regionali e Provinciali entro il 60° (sessantesimo) giorno che precede l'inizio del Congresso Nazionale.

In caso di Congressi Regionali/Provinciali straordinari va mantenuto lo stesso numero di eleggibili indipendentemente dal numero degli iscritti;

c) Da n. 7 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale, tra gli iscritti, su liste collegate a quelle della Segreteria Nazionale con le stesse procedure previste per quelle della Segreteria Nazionale.

Ciascuna lista potrà comprendere un numero maggiore di nominativi rispetto a quelli da eleggere, per assicurare le sostituzioni in caso di dimissioni, impedimenti o qualsiasi altra causa. I Consiglieri saranno proclamati eletti secondo l'ordine di presenza nella lista.

I componenti di cui ai punti a), b), c) esercitano diritto di voto;

d) Da un medico dirigente del comparto Ministeri.

2. Partecipano al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto e in via ordinaria:

a) Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Commissione di Controllo;

f) Il Segretario Nazionale ed i componenti della Segreteria Nazionale;

g) Il Presidente dell'associazione;

h) Il Responsabile del Centro Studi ASSOMED ANAAO ;

i) I Consiglieri aggiunti in numero massimo di 7 (sette) su proposta del Segretario Nazionale o di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale, purché siano consenzienti almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti del Consiglio stesso aventi diritto al voto. Tale integrazione è finalizzata all'acquisizione di rappresentanze professionali ritenute utili nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso. I Consiglieri di cui sopra devono essere iscritti all'associazione.

j) Da un rappresentante eletto nei Congressi per ciascuna Regione o Provincia Autonoma che non raggiunga nessun quorum previsto dal comma 1, lettera b).

3. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 30 giorni dall'elezione dei componenti di nomina del Congresso Nazionale.

Articolo 12

Il Consiglio Nazionale: b) competenze

1. Il Consiglio Nazionale è, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, l'organo deliberativo dell'associazione.

2. In particolare il Consiglio Nazionale è competente a:

- Eleggere, al suo interno, il Coordinatore e un Vice a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - Eleggere i componenti delle commissioni permanenti e delle commissioni speciali di cui all'art. 7, comma 6 e art. 14 ed i relativi coordinatori;
 - Proporre, con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti aventi diritto al voto, la sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, alla Segreteria Nazionale. In tale evenienza il Presidente dell'associazione provvede, entro i successivi 90 (novanta) giorni, a convocare un Congresso Nazionale Straordinario perché si pronunci in via definitiva;
 - Deliberare e farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione secondo le indicazioni del Congresso e della Conferenza Organizzativa;
 - Organizzarsi in Commissioni permanenti di lavoro;
 - Approvare il bilancio preventivo generale dell'associazione entro il 31 gennaio ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno;
 - Determinare l'ammontare delle quote associative, su proposta della Segreteria Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all'art. 1, commi 2 e 3;
 - Destinare su richiesta della Segreteria Nazionale, risorse economiche, previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo, l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici ed aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di
 - Patronato e di assistenza sociale;
 - Decidere a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, sulla base delle proposte della Commissione di Controllo, gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di associati, motivando la decisione assunta nel caso in cui la sanzione comminata sia di minore entità rispetto a quella proposta della Commissione di Controllo;
 - Eleggere una Commissione di 2 componenti, presieduta dal Presidente dell'associazione, per gli adempimenti previsti dall'art. 34, comma 7.
3. I rapporti con società, enti ed associazioni sono diretti alla diffusione ed al confronto nonché anche al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro. Pertanto i contatti medesimi non sono effettuati a fronte di corrispettivi di alcun genere.

Articolo 13

Il Consiglio Nazionale: c) Convocazione e Votazioni

1. Il Consiglio è convocato dal proprio Coordinatore, su sua iniziativa, nonché entro 30 giorni da quando ne facciano esplicita richiesta la Segreteria Nazionale, con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la

stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione.

3. Il Coordinatore del Consiglio Nazionale al fine di assolvere ai compiti di cui al presente articolo nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi si avvale della struttura della Segreteria Nazionale - Settore Organizzativo.

4. Il Consiglio Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

5. Le votazioni riguardanti persone vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti.

6. Le votazioni per le altre attribuzioni statutarie vengono effettuate per appello nominale ed a maggioranza semplice dei presenti.

7. Non sono ammesse deleghe, salvo quanto previsto al successivo art. 27 per i Segretari Regionali e delle Province Autonome.

Articolo 14

Consiglio Nazionale: d) Commissioni Permanenti e Speciali

1. Su propria iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale può decidere l'istituzione di Commissioni Permanenti o per obiettivi afferenti a settori di attività di particolare interesse per l'Associazione e nominare i componenti, di norma 5.

2. Le Commissioni sono coordinate e convocate dal Responsabile di norma individuato tra i componenti della segreteria e si riuniscono ordinariamente in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale.

3. Le Commissioni possono essere integrate da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 15

Il Segretario Nazionale

1. È eletto direttamente dal Congresso Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale; la lista dei candidati della Segreteria Nazionale individua nominativamente il Vice Segretario Nazionale e i responsabili dei Settori di cui all'art. 16, comma 4. La candidatura a Segretario Nazionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'ufficio di Presidenza almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle votazioni. Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Nazionale dallo stesso proposta.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale sono l'organo esecutivo dell'associazione a livello centrale; dell'attività della Segreteria Nazionale il Segretario Nazionale fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica.

4. Il Vice Segretario Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale per delega ovvero in caso di assenza od impedimento.

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Presidente dell'associazione dispone la convocazione entro i successivi 90 (novanta) giorni, di specifico Congresso Nazionale straordinario elettivo dell'intera Segreteria Nazionale. Nel caso in cui il Presidente non provveda nel senso detto, la surroga è disposta dal Consiglio Nazionale con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gli eletti alle cariche perdurano nelle stesse fino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il precedente mandato.

Articolo 16

La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è composta da non più di 12 (dodici) componenti, escluso il Segretario Nazionale e il Vice Segretario Nazionale, ed è eletta dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dall'art. 15, comma 1. Nel caso si verificano vacanze di posti della Segreteria Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata al Consiglio Nazionale entro i successivi 30 (trenta) giorni. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

2. La Segreteria Nazionale si articola in Settori, a ciascuno dei quali vanno affidate tutte le competenze riferite ad una o più "funzioni" di particolare impegno ed interesse per la funzionalità e l'efficacia complessive dell'azione e dell'associazione.

3. Ciascun componente della Segreteria Nazionale può essere chiamato ad

assumere la responsabilità di uno o più Settori; l'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.

4. I Settori "Amministrativo" ed "Organizzativo" vanno istituiti formalmente ed affidati a due distinti componenti della Segreteria Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

A) "Amministrativa" con il compito di assumere le responsabilità della cassa dell'associazione e con conseguente potere di "firma" di tutti i documenti contabili e del coordinamento delle Tesorerie decentrate, di instaurare rapporti con Istituti Bancari, richiedere affidamenti, rilasciare fidejussioni e costituire garanzie reali anche nei confronti di terzi, nell'ambito esclusivo dell'attività istituzionale e per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto, nonché di proporre annualmente al Consiglio Nazionale per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo ed al Congresso Nazionale il bilancio consuntivo del triennio previo esame ed approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

B) "Organizzativa" con il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'associazione.

5. Ciascun Responsabile di Settore collabora ed interagisce con le Commissioni Permanenti, che si interessano delle stesse problematiche, nominate dal Consiglio Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale coordina tutte le iniziative della Segreteria Nazionale mediante tempestivi contatti con i Responsabili dei singoli Settori.

7. Tutte le comunicazioni dei settori ai quadri dirigenti, agli iscritti ed a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il settore amministrativo, per le attività connesse ai movimenti finanziati, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso la Segreteria Organizzativa al fine di centralizzare l'archivio ed uniformare metodi e mezzi d'informazione.

8. I Responsabili di Settore relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario una ipotesi programmatica nella quale venga - tra l'altro - esercitato l'operato presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

9. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quelle di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Controllo nonché con quella di Segretario Regionale e della Provincia Autonoma.

Articolo 17

Il Presidente dell'associazione

1. Il Presidente, eletto dal Congresso con le modalità indicate all'art. 15, comma 1, rappresenta l'unità dell'associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al successivo art. 24 nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

2. Il Presidente:

- Partecipa, con diritto di voto, alle sedute della Segreteria Nazionale;
- Convoca ed insedia il Congresso Nazionale nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia proposta la sfiducia al Segretario Nazionale.

Articolo 18

La Conferenza Organizzativa

1. La Conferenza Organizzativa è composta da tutti i Segretari Aziendali, ovvero, ove esistenti, dai Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle aree metropolitane. Alla Conferenza Organizzativa partecipano i componenti, con o senza diritto di voto, del Consiglio Nazionale.

2. La Conferenza è convocata dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.

3. La Conferenza Organizzativa deve essere convocata una volta l'anno e almeno due volte nell'anno del rinnovo contrattuale.

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da n. 7 (sette) componenti di cui 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con le modalità definite all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti di

- Esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali, redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;

- Esaminare le relazioni sui bilanci consuntivi annuali regionali redatte dai

Collegi dei Revisori dei Conti regionali;

– Effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche, dell'associazione chiamate a gestire fondi.

4. I bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.

5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.

6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Nazionale Amministrativo; secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso; il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve disporre affinché siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 20

La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 12 (dodici) componenti, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'art. 7, comma 1, lettera b).

2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

3. La Commissione di Controllo ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto e del suo Regolamento, dei Regolamenti Regionali e delle Province Autonome di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'associazione e tra gli associati. Qualsiasi iscritto o organo della Associazione può rivolgersi ad essa perchè proceda preliminarmente in via istruttoria e, successivamente, decisionale.

4. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perchè indaghi circa il merito di "opinioni espresse" essendo consentita all'interno dell'associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.

5. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della Maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

6. La Commissione è competente ad esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie: A) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento Regionale;

B) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statuari per i risvolti afferenti lo Statuto e il Regolamento Regionale che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'associazione;

C) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'assemblea Aziendale senza il rispetto rispettivamente delle norme statutarie e regolamentari;

D) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai revisori dei conti a tutti i livelli.

7. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dalla Segreteria Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la Segreteria Nazionale.

Capo II

Strutture di supporto

Articolo 21

Consulta dei Segretari Regionali

1. La Consulta dei Segretari Regionali è costituita dai Segretari Regionali e delle Province Autonome; è di supporto al Segretario e alla Segreteria Nazionale; è convocata dal Segretario Nazionale che nomina un Ufficio di Coordinamento composto da tre Segretari Regionali e delle Province Autonome.

Articolo 22

Centro Studi: competenze ed organizzazione

1. In attuazione del disposto del precedente art. 3, comma 3, lettera g), può essere istituito un Centro Studi denominato "Centro Studi ASSOMED ANAAO".

2. Il Centro Studi:

– Opera su incarico della Segreteria Nazionale e/o del Consiglio Nazionale e in coordinamento con gli stessi;

– Svolge attività di ricerca, elaborazione e pubblicizzazione su progetti afferenti sia alla struttura, organizzazione e funzionamento del sistema sanitario, anche in rapporto alle specifiche realtà regionali, sia alle condizioni formative, professionali ed operative dei Dirigenti Medici;

– Opera come momento istruttorio degli organi dirigenti in relazione alle scelte strategiche di valorizzazione professionale della Dirigenza Medica;

– Le attività di ricerca, elaborazione e di pubblicizzazione del Centro Studi, non sono svolte per conto di terzi né assumono la configurazione di contro prestazioni nei confronti di terzi.

3. Al Centro Studi afferiscono gli strumenti stabili di ricerca, informazione e formazione dell'associazione.

4. Il Responsabile del Centro Studi è nominato dal Segretario Nazionale.

5. Il Segretario Nazionale esercita funzioni di controllo, indirizzo e coordinamento dell'attività svolta dal Centro Studi.

6. L'istituzione, l'articolazione e la strutturazione del Centro Studi sono definiti dalla Segreteria Nazionale che indica il relativo budget di spesa.

Articolo 23

Strutture Finalizzate

1. E' demandato alla Segreteria Nazionale nonchè alle Segreterie Regionali e delle Province Autonome il compito di promuovere l'istituzione di una o più strutture finalizzate ai fini dell'attuazione del disposto del precedente art. 3, comma 3, lettera h).

2. Onde perseguire la migliore tutela degli associati il Segretario Nazionale indica uno o più rappresentanti dell'associazione per la nomina all'interno degli organi delle istituende strutture di cui al precedente comma.

Titolo III

L'Organizzazione decentrata

Capo I

I regolamenti regionali

Articolo 24

I Regolamenti Regionali

1. L'organizzazione decentrata dell'associazione e le modalità operative della relativa articolazione sono definite e disciplinate dai Regolamenti Regionali e delle Province Autonome da adottare con le modalità indicate ai successivi commi. I Regolamenti Regionali e delle Province Autonome si uniformano agli indirizzi, principi e vincoli definiti dal presente Statuto e del suo regolamento ed in particolare ai contenuti del "Capo II" del presente "Titolo III" ed ai contenuti dei successivi "Titoli IV e V".

2. I singoli regolamenti già adottati in prima applicazione dal Congresso Regionale e delle Province Autonome ai sensi dell'art. 24 del precedente Statuto, possono essere modificati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La Segreteria Regionale, entro i successivi 30 (trenta) giorni trasmette il Regolamento così approvato alla Segreteria Nazionale affinché ne riscontri, sentita la Commissione di Controllo, la corrispondenza agli indirizzi, principi e vincoli di cui al precedente comma. La Segreteria Nazionale, sentita la Commissione di Controllo, provvede al riscontro entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del regolamento e comunica, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'esito del riscontro stesso alla Segreteria Regionale e delle Province Autonome perchè provveda all'approvazione definitiva del regolamento, adeguando il documento adottato dal Congresso Regionale alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. In caso di inadempimento provvede in via sostitutiva la Segreteria Nazionale.

Capo II

Linee generali per la disciplina dell'organizzazione decentrata

Articolo 25

Livelli dell'organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'associazione si articola nei livelli:

- regionale e delle Province Autonome

- aziendale

2. Di norma nelle provincie con più di un'azienda ospedale e/o azienda USL può essere identificato un livello intermedio (provinciale, interaziendale o dell'area metropolitana). In tal caso il Regolamento Regionale prevede le modalità attuative e le modalità di nomina del Coordinatore da parte delle rappresentanze del territorio interessato.

3. Sono elettori ed eleggibili agli organi dei vari livelli decentrati gli iscritti di quel livello (Azienda, Regione e Provincia Autonoma), in regola con le quote di iscrizione da non meno di due mesi.

Articolo 26

Struttura dell'organizzazione decentrata

1. L'organizzazione decentrata è articolata nei seguenti livelli, organi e funzioni, come definito nei regolamenti regionali.

A) livello aziendale:

– l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente ad eleggere i delegati al Congresso Regionale ed i membri del Consiglio Aziendale, in quanto previsto;

– La Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Aziendale, eletti con le modalità e dall'organo indicato dal Regolamento Regionale e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;

– Il Segretario Aziendale: è eletto dall'organo e con le modalità indicate dal Regolamento Regionale, ha la rappresentanza dell'associazione all'interno dell'azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.

Il Regolamento Regionale può prevedere l'istituzione, nel caso in cui il numero degli iscritti sia congruo, del Consiglio Aziendale costituito da non più di 11 (undici) componenti e competente a svolgere i compiti indicati dal regolamento regionale;

B) livello provinciale e/o di area metropolitana:

– Il coordinatore provinciale e/o di area interaziendale e/o metropolitana competente ad assolvere ai compiti indicati dal Regolamento Regionale.

Eventuali altri organi potranno essere istituiti in relazione a specifica previsione del Regolamento Regionale cui spetta anche la definizione delle competenze.

C) livello regionale:

– Il Congresso Regionale: è composto dai Delegati Aziendali, nel numero di 1 ogni 50 iscritti o sua frazione ovvero con rapporto che comunque consenta di raggiungere almeno il numero di 20 (venti) Delegati ed è competente ad eleggere i membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i Delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale nonché ad approvare il Regolamento Regionale e le sue modifiche;

– Il consiglio Regionale: è costituito dai segretari aziendali e comprensoriali, se esistenti nonché da 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove) membri eletti dal Congresso Regionale rispettivamente nel caso in cui il numero degli iscritti della regione sia non superiore a 1000, da 1001 a 2500, superiore a 2500; è competente a svolgere i compiti indicati dal Regolamento Regionale;

– La Segreteria Regionale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Regionale, eletti dal Congresso Regionale e costituisce l'organo esecutivo a livello regionale;

– Il Segretario Regionale: è eletto dal Congresso Regionale, ha la rappresentanza dell'associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;

– Il Collegio dei Revisori dei Conti: è costituito da 3 (tre) componenti eletti dal congresso Regionale e presieduto da un componente individuato al suo interno, ed è competente ad emanare pareri sui vari documenti contabili dell'articolazione organizzativa decentrata, con possibilità di effettuare controlli e verifiche in loco, nonché a svolgere, con riferimento al territorio di competenza, gli altri compiti individuati dal Regolamento Regionale in stretta analogia con quelli indicati all'art. 19 per l'omologo organo del livello nazionale.

Titolo IV

Disposizioni generali

Articolo 27

1. Chiunque ricopra cariche esecutive a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in altre organizzazioni a carattere sindacale, non può assumere cariche esecutive nell'associazione.

Articolo 28

Incompatibilità

1. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti sia del livello nazionale che del livello regionale, della Commissione di Controllo, di Presidente dell'associazione e di Segretario Regionale.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.

3. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata richiesta scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.

4. All'associato chiamato alla responsabilità del Centro Studi si applicano le incompatibilità di cui al precedente comma 1.

Articolo 29

Segretari Regionali impossibilitati o presenziare

alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari, nel caso in cui siano per qualsiasi motivo impossibilitati od impediti a partecipare alle riunioni degli Organi statuari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della Segreteria Regionale.

Articolo 30

Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia del livello nazionale che dei livelli regionale ed aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte all'interno dell'associazione nel caso rimangano assenti, per quattro volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti senza giustificato motivo. Dopo la terza assenza è data all'interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.

2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del presidente o coordinatore dell'organo di darne comunicazione all'interessato ed alla Segreteria Nazionale.

3. L'associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo.

4. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3 (tre).

Articolo 31

Svolgimento dei lavori nelle assemblee degli organi collegiali nazionali e periferici

1. Il titolare del potere di convocazione degli organi centrali e periferici:

– Verifica in apertura dei lavori la presenza del numero legale;

– Coordina e modera i lavori delle assemblee garantendo il regolare e democratico svolgimento delle stesse;

– Sottopone all'approvazione dell'assemblea, con maggioranza assoluta, modifiche ed integrazioni dell'ordine del giorno;

– Concede la parola ai relatori e a quanti hanno espresso richiesta di voler intervenire, secondo l'ordine di presentazione delle richieste; è in sua facoltà sospendere il dibattito ove ne ravvisi l'opportunità;

– Ammette all'accoglimento dell'assemblea le mozioni d'ordine presentate;

– Interviene a chiarimento e precisazione;

– Favorisce - con priorità - gli interventi richiesti per "fatto personale".

2. Nel caso in cui vengano presentati ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni, colui che presiede l'assemblea è tenuto ad interrompere la discussione generale e ad aprire la discussione sugli stessi.

3. Nel caso di presentazione di mozioni subito dopo l'esposizione e la lettura delle stesse, colui che presiede l'assemblea provvede ad accogliere richieste di intervento sulla stessa nel numero massimo di due a favore e due contro, quindi si attiva perché si passi subito alla votazione palese ovvero segreta quando trattasi di mozione riguardante giudizi e valutazioni sull'operato di persone.

4. Nel caso di presentazione di ordini del giorno, dopo l'esposizione e la lettura di tutti gli ordini del giorno presentati, colui che presiede l'assemblea apre la discussione generale, riservando un tempo limite per ciascun intervento. Conclusa la discussione generale, si procede alla votazione degli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, per alzata di mano ovvero - se richiesto - per appello nominale.

Articolo 32

Norme per le verbalizzazioni

1. Tutte le sedute o riunioni degli Organi Collegiali sia del livello nazionale che del livello periferico sono verbalizzate a cura di un componente a ciò deputato.

2. Onde uniformare la stesura dei verbali si stabilisce che gli stessi si sviluppino secondo il presente schema:

– Data, ora, luogo;

– Organo statutario interessato;

- Elenco presenze e assenze giustificate dei componenti;
 - Nominativo di chi conduce la riunione;
 - Ordine del giorno;
 - Punti discussi e relative conclusioni articolate;
 - Votazioni avvenute con tipologia delle stesse, elenco dei presenti reali e votanti, esito;
 - Firma da parte di chi ha presieduto la riunione e di un altro partecipante oltre a quella del verbalizzante.
3. I verbali dovranno essere conservati per almeno cinque anni e tenuti a disposizione degli Organi statutari e della Magistratura.

Articolo 33

Norme elettorali

1. In occasione dello svolgimento di votazioni vanno tenuti presenti i seguenti principi:
 - la scheda contenente nomi illeggibili è considerata nulla limitatamente ai nomi stessi;
 - la scheda contenente un numero di nominativi superiori agli eleggendi è nulla;
 - qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si dovrà procedere:
- A) alla proclamazione come eletto del candidato più anziano di iscrizione all'associazione nel caso di votazione eseguita in sede di Congresso Nazionale o Regione e di Assemblea Aziendale.
2. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali relative alle elezioni, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.
3. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso stesso.

Articolo 34

Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione di Controllo, quando abbia ricevuta da parte di un associato o di un organismo associativo la segnalazione o la documentazione che uno o più associati o organismi abbiano agito in violazione delle norme statutarie e regolamentari, come indicato all'art. 20, fissa la data della seduta della Commissione perchè la stessa decida in ordine successivo:
 - A) l'ammissibilità o meno della documentazione;
 - B) la verifica che sussistano le condizioni per la composizione della vertenza, anche attraverso l'audizione degli interessati;
 - C) la nomina, nel caso in cui la richiesta sia stata dichiarata ammissibile la ricomposizione non ottemperabile, di una commissione istruttoria di 3 (tre) membri, tra i propri componenti, da incaricare dell'istruttoria, di cui uno in veste di relatore.
2. La commissione istruttoria provvede a:
 - A) notificare all'interessato la mozione circostanziata degli addebiti, comunicandogli il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni e prorogabile a richiesta dell'interessato ad altri 10 (dieci) giorni, entro il quale egli potrà prendere visione degli atti e produrre le proprie contro-deduzioni scritte;
 - B) istruire la pratica acquisendo quanto ritenuto necessario;
 - C) trasmettere immediatamente, terminata l'istruttoria, gli atti al Presidente della Commissione di Controllo.
3. La Commissione di Controllo, ricevuti gli atti istruttori, fissa la data per la trattazione e provvede a notificarla all'interessato, indicandogli luogo, giorno e ora in cui avverrà la trattazione ed avvertendolo che, qualora non si presenti alla seduta della commissione, questa procederà in sua assenza.
4. Nel giorno fissato per la trattazione i componenti della commissione istruttoria espongono alla Commissione di Controllo i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria. Quindi viene sentito, qualora sia presente, il convenuto. Chiusa la trattazione orale ed allontanato il convenuto la Commissione di Controllo decide.
5. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, i fatti addebitati e le prove assunte, il dispositivo della sentenza e relative motivazioni. La decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione di Controllo va trasmessa all'interessato, al Presidente della Associazione ed alla Segreteria Nazionale.
6. L'interessato ha 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per opporre motivato ricorso al Presidente della Associazione; trascorso questo termine, la decisione assunta dalla Commissione di Controllo viene notificata al Consiglio Nazionale.
7. In caso di ricorso, l'apposita Commissione prevista dall'art. 12 del vigente Statuto esamina gli atti prodotti dalla Commissione di Controllo ed il ricorso presentato dall'associato o dall'organismo associativo, decidendo sul merito.

La decisione viene notificata al Consiglio Nazionale per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 35

Provvedimenti Disciplinari

1. Nei confronti di Associati che si siano resi responsabili di comportamenti rientranti in una o più fattispecie di quelle elencate all'art. 20, comma 6, il Consiglio Nazionale commina una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo scritto
 - decadenza dalla carica ricoperta
 - espulsione dall'associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.

Articolo 36

Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale e di Coordinatore Comprensoriale

1. Il Presidente, su conforme decisione della Segreteria Nazionale, nel caso in cui ricorrano gravi motivi, da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale Aziendale e del Coordinatore Provinciale disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso alla Commissione di Controllo.
2. Analogamente procede il Presidente su segnalazione del Segretario Regionale nei confronti del Segretario Aziendale, del Coordinatore del Comprensorio Provinciale, del Coordinatore di comprensorio interaziendale e del Coordinatore dell'area Metropolitana.
3. La sospensione permane fino alla decisione del Consiglio Nazionale sulla situazione segnalata alla Commissione di Controllo.

Titolo V

Organizzazione rapporti finanziari e loro controlli

Articolo 37

Riscossione e ripartizione delle quote associative

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite nella percentuale del 50% al livello Nazionale e del 40% al livello Regionale. La ripartizione del rimanente 10% viene annualmente deliberata dal Consiglio Nazionale, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo a valere per l'anno successivo, in considerazione delle esigenze politiche ed amministrative dell'associazione, su proposta della Consulta dei Segretari Regionali. Qualora debbano essere deliberate iniziative che comportino spese superiori al 4% del bilancio annuale dell'associazione, la Segreteria Nazionale deve preventivamente informare la Consulta dei Segretari Regionali.
2. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per le attività ed iniziative proprie dei vari livelli decentrati ed in particolare per:
 - A) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;
 - B) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell'area metropolitana, se previsti;
 - C) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale assunto dal Segretario Nazionale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l'attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti ad oneri previdenziali e fiscali.
 A tal fine va trasmessa alla Segreteria Nazionale, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perchè la Segreteria Nazionale provveda ad effettuare le dovute ritenute fiscali.
3. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale per l'eventuale ripartizione ai livelli aziendali e, se previsti, provinciale, interaziendale e/o di area metropolitana sulla base delle indicazioni del Regolamento Regionale.

Articolo 38

Rimessa alle Segreterie Regionali

1. Le Regioni e le Province Autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.
2. L'erogazione dei fondi alle Regioni ed alle Province Autonome, nella percentuale definita ai sensi del precedente art. 37, comma 1, è effettuata dal Settore Amministrativo della Segreteria Nazionale, con accredito automatico diretto alle Tesorerie Regionali e delle Province Autonome, entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese, per l'importo complessivo spettante, in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento, detratte le spese già effettuate dalla Segreteria Nazionale Amministrativa per conto della Regione o Provincia Autonoma stessa.

3. La gestione dei conti correnti in sede periferica avviene da parte dei tesoriere regionali previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Settore Nazionale Amministrativo e da parte dei responsabili degli altri livelli organizzativi ove esistenti.

4. L'erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma non provveda alla trasmissione alla Segreteria Nazionale nei termini indicati al successivo art. 40, comma 2, del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente. In tal caso, qualora il bilancio non pervenga alla Segreteria Nazionale Amministrativa entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla scadenza dei suddetti termini, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede d'ufficio alla verifica del bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, alla Regione inadempiente saranno addebitate le spese sostenute per la verifica e sarà applicata una decurtazione del 5% delle competenze economiche relative all'anno in corso. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione dell'inadempimento.

Articolo 39

Documenti contabili

A) Bilanci di Previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'associazione sono obbligatoriamente da adottare:

- I bilanci preventivi regionali;
- Il bilancio preventivo nazionale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'organo competente individuato dal Regolamento Regionale approva il bilancio di previsione riferito all'anno successivo sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale. Il bilancio di previsione regionale comprende il bilancio della Segreteria Regionale e se previsti, i bilanci preventivi delle articolazioni aziendali e comprensoriali del territorio di competenza. Il bilancio di previsione regionale va trasmesso al Settore Nazionale Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'associazione.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il Consiglio Nazionale approva su proposta della Segreteria Nazionale, il bilancio di previsione dell'associazione sulla base dello schema all'uopo predisposto.

Il bilancio di previsione dell'associazione comprende le previsioni sia della Segreteria Nazionale che delle Segreterie Regionali; le previsioni per queste ultime vanno ricavate dai bilanci preventivi regionali ovvero, nel caso di mancato invio in tempo utile, definite sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo pervenuto alla Segreteria Nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, i singoli settori della Segreteria Nazionale, formulano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, motivate proposte al Settore Amministrativo, cui compete l'elaborazione del progetto di bilancio per l'approvazione da parte della Segreteria Nazionale in tempo utile per il successivo esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.

4. Nel caso in cui si ritengano necessarie maggiori disponibilità rispetto alle entità definite, capitolo per capitolo, in sede di bilancio l'impinguimento dei capitoli interessati va effettuato:

- A) con prelevamento del fondo di riserva nel limite massimo del 20% dello stanziamento iniziale del capitolo deficitario;
- B) previa specifica variazione al bilancio preventivo, nel caso in cui la necessità non può essere soddisfatta con la procedura di cui alla lettera a).

5. Le variazioni del bilancio sono autorizzate per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale dal Consiglio Nazionale e per quanto riguarda il Bilancio Preventivo Regionale dall'organo individuato dal Regolamento Regionale.

6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della associazione medesima.

7. È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 40

Documenti contabili

B) Bilanci Consuntivi

1. Sono da adottare obbligatoriamente:

- i bilanci consuntivi regionali;
- il bilancio consuntivo nazionale.

2. I bilanci consuntivi redatti sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale, vanno esaminati dai competenti Collegi dei Revisori dei Conti i quali redigono una relazione che rimettono al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed approvati dal rispettivo Consiglio, alle seguenti scadenze temporali:

- entro il 28 febbraio;

Il bilancio consuntivo delle sedi aziendali e/o comprensoriali, se previsto dal

Regolamento Regionale, va approvato da parte dell'organo individuato dal Regolamento Regionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Aziendale e/o del Coordinatore Comprensoriale; invio alla Segreteria Regionale entro il 15 marzo;

- entro il 15 aprile;

Il bilancio consuntivo regionale va approvato dall'organo indicato dal Regolamento Regionale per l'invio alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile;

- entro il 30 giugno;

Il bilancio consuntivo dell'associazione va approvato dal Consiglio Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Nazionale.

3. Ai fini di cui al precedente comma:

A) i bilanci consuntivi regionali comprendono anche le risultanze dei consuntivi degli altri livelli dell'organizzazione periferica secondo le indicazioni del Regolamento Regionale;

B) il consuntivo dell'associazione comprende:

- le risultanze dei bilanci consuntivi regionali;
- le risultanze del consuntivo della Segreteria Nazionale.

4. L'elaborazione del progetto di consuntivo dell'associazione compete al Settore Nazionale Amministrativo.

Articolo 41

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili con periodicità semestrale fino alla computerizzazione del sistema e successivamente bimestrale, il Responsabile Nazionale Amministrativo procede alla predisposizione di una "situazione di verifica" e se del caso, propone alla Segreteria Nazionale l'emanazione correttivi per recuperare rispetto agli scostamenti accertati.

2. Il Responsabile Nazionale Amministrativo può altresì richiedere alle Tesorerie Regionali l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'associazione.

3. In analogia con quanto previsto per il Responsabile Nazionale Amministrativo del precedente comma, il Regolamento Regionale definisce idonei momenti di verifica e controllo dei movimenti contabili realizzati dai livelli aziendali e comprensoriali dei quali, comunque, va attribuita la diretta responsabilità al Tesoriere Regionale all'interno della responsabilità complessiva concernente la gestione dei fondi assegnati alla Segreteria Regionale.

Articolo 42

1. L'Associazione, previa approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Nazionale, può attivare rapporti federativi con Associazioni Professionali Mediche, che ne facciano richiesta e che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente Statuto.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Articolo 43

1. Le norme relative alla elezione regionale dei Consiglieri Nazionali entrano in vigore in occasione del successivo Congresso Nazionale.

2. Le norme di cui al comma 2 lettera a) e b) dell'art. 11 entrano in vigore in occasione del successivo Congresso Nazionale ordinario.

3. È differito il cambiamento del nome dell'associazione da ANAAO ASSOMED ad ASSOMED ANAAO. Si rinvia ad una apposita deliberazione del Consiglio Nazionale la determinazione dei tempi e delle modalità del cambiamento della denominazione dell'associazione.

Articolo 44

Scioglimento dell'associazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.